



Come compilare il certificato di origine

Casella 1 Speditore: nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

Per speditore si intende:

- chi emette la fattura di vendita all'estero
- chi è responsabile dell'esportazione, anche tramite uno spedizioniere

Se lo speditore non coincide con chi emette la fattura, bisogna indicare, oltre alla ragione sociale ed all'indirizzo dello speditore, la dicitura "per conto di" e la ragione sociale di chi emette la fattura.

Casella 2 Destinataro: nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione".

Casella 3 Paese d'origine: nome completo del Paese d'origine della merce.

Merci di origine comunitaria: usare la dicitura "Unione Europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro

Merci di origine non comunitaria o multipla: indicare il/i nome/i dell/i Paese/i terzo/i. Qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi d'origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione) avendo cura di precisare, nella casella 6 "descrizione della merce", il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e - nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra UE.

Casella 4 Informazioni riguardanti il trasporto (facoltativa): mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro ecc.). Si raccomanda la menzione "trasporti misti" quando la merce viene trasportata con mezzi diversi.

La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura "da stabilirsi".

Non indicare il nome dello spedizioniere o trasportatore.

Casella 5 Osservazioni (facoltativa): informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es. numero e data fattura di vendita, numero del credito documentario, termini di resa, ecc.).

In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Non è ammesso l'uso di questo spazio per l'indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

Casella 6 Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci: descrizione completa delle merci, elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari", ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate.

Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non sia utilizzato è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l'inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.



Se lo spazio della casella non è sufficiente si può allegare la fattura o la packing list, descrivendo genericamente la merce e aggiungendo "come da fattura n/del allegata" (o in alternativa la packing list).

Se si allega la fattura, questa deve contenere solo i suoi elementi essenziali e le informazioni previste dal certificato d'origine. Nessun'altra indicazione aggiuntiva (es. non possono essere allegate fatture che dichiarino l'origine preferenziale o la libera esportazione dei prodotti, l'autenticità dei prezzi, ecc.)

Casella 7 Quantità: quantità dei prodotti da esportare precisando l'unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi ecc.); nel caso venga scelta l'unità di peso sarà necessario precisare se si tratta di pesi netti o lordi. Per consentire i controlli da parte della Camera di commercio, è necessario che le quantità della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato d'origine, siano indicate e individuabili anche nella fattura di vendita.

Annotazioni non previste sul formulario

E' regola che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, richiedano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalla Camera di commercio emittente, che a sua discrezione, potrà accettarle o rifiutarle.

Si ritiene opportuno riportare di seguito la casistica più frequentemente richiesta:

- menzione del nome del produttore e del "made in": tali menzioni all'interno del certificato non pongono difficoltà, purché non in contrasto con la dichiarazione d'origine ed a condizione che la Camera di commercio abbia prova che le informazioni siano corrette e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale
- indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio, menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate né sul certificato di origine, né sulla fattura commerciale

menzione del valore della merce: non possono essere riportati sul certificato di origine gli importi relativi al valore della merce

Come compilare la richiesta di rilascio (dichiarazione retro)

Paragrafo 1: merce di origine interamente comunitaria

Si deve indicare la ragione sociale e il luogo di produzione del produttore (non del fornitore).

Va compilato solo per i prodotti interamente ottenuti nell'Unione Europea.

Solitamente è riservato a prodotti primari, il cui processo produttivo è molto semplice perché non si utilizzano diversi fattori produttivi (es. prodotti ortofrutticoli, prodotti della caccia e della pesca, prodotti minerari estratti da cave, miniere, ecc.).

In caso di prodotti industriali, il paragrafo 1 va compilato solo se si è in possesso di tutte le dichiarazioni di origine (italiana o UE) dei fornitori e si può dimostrare che ogni materia prima o componente utilizzato per la fabbricazione del prodotto è di origine italiana o UE.

Paragrafo 2: merce non interamente di origine comunitaria, ma che ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria

Devono essere indicati il nome del produttore (non del fornitore) e l'indirizzo completo dello stabilimento che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Si utilizza per prodotti che hanno sempre origine nell'Unione Europea, ma si tratta di prodotti lavorati in due o più Paesi o prodotti a partire da materiali non originari, che hanno subito nell'Unione Europea l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale che ha come risultato un



prodotto con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva o rappresenta una fase importante del processo di lavorazione.

Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.

Paragrafo 3: merce di origine non comunitaria

Si utilizza per merci estere, importate da Paesi terzi. Si deve indicare il Paese terzo di origine e la documentazione probatoria dell'origine che si allega:

- bolletta doganale di importazione oppure
- certificato di origine del Paese terzo oppure
- certificato di qualità o sanitario se rilasciato da un'Ente terzo e se vi compare l'origine (es. fitosanitario del Paese estero) oppure
- altre dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva e temporanea e deposito doganale) dalle quali risulti espressamente indicata l'origine.

In via del tutto eccezionale può essere presentata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (v. alleg. 2 "Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio per merci extra UE"- disponibile nel box dedicato alla modulistica) del richiedente che riporti una delle seguenti dichiarazioni:

- il Paese di origine estera, gli estremi della bolletta doganale d'importazione e che la stessa si riferisce alle merci per cui viene richiesto il certificato di origine
- che la documentazione fotografica riproduce fedelmente l'etichetta apposta sui prodotti finiti recante il "made in" e si riferisce alle merci oggetto dell'esportazione (tale documentazione può essere prodotta solo prima dell'esportazione di merci).

La Camera di commercio si riserva di effettuare **controlli a campione** sulle dichiarazioni rese in queste circostanze; resta a carico dell'impresa l'onere di fornire documentazione integrativa a comprova dell'origine, conservando agli atti aziendali le dichiarazioni dei fornitori sull'origine dei prodotti importati (o direttamente dall'importatore o da eventuali fornitori successivi); i fornitori intermedi che rilasceranno le dichiarazioni di origine dovranno altresì rendersi disponibili ad esibire la bolletta di importazione alla Camera di commercio, in caso di controllo a campione.

Avvertenze

Il richiedente apponendo la firma digitale prima dell'invio dell'istanza rende **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo e sottoscrive contestualmente le clausole relative alla dichiarazione sull'esattezza e veridicità delle informazioni, alle notizie e ai documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché all'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di commercio.